



# ***COMUNE DI ORIO CANAVESE***

*PROVINCIA DI TORINO*

Piazza Tapparo G., 1 – 10010 Orio Canavese (To)

Tel.0119898130 – Fax 0119898449

E – mail [oriocanavese@reteunitaria.piemonte.it](mailto:oriocanavese@reteunitaria.piemonte.it)

Sito Internet:[www.comune.oriocanavese.to.it](http://www.comune.oriocanavese.to.it)

## ***IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC***

***REGOLAMENTO COMUNALE***

***PER LA DISCIPLINA***

***DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI***

***(TASI)***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09/06/2014

## INDICE

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Art. 1  | Istituzione dell'Imposta         |
| Art. 2  | Oggetto del regolamento          |
| Art. 3  | Soggetto passivo                 |
| Art. 4  | Oggetto dell'imposta             |
| Art. 5  | Base imponibile                  |
| Art. 6  | Decorrenza del tributo           |
| Art. 7  | Servizi indivisibili             |
| Art. 8  | Aliquote                         |
| Art. 9  | Riduzioni                        |
| Art. 10 | Dichiarazione                    |
| Art. 11 | Versamento del tributo           |
| Art. 12 | Rimborsi                         |
| Art. 13 | Arrotondamenti                   |
| Art. 14 | Funzionario responsabile         |
| Art. 15 | Verifiche e accertamenti         |
| Art. 16 | Sanzioni e interessi             |
| Art. 17 | Accertamento con adesione        |
| Art. 18 | Riscossione coattiva             |
| Art. 19 | Trattamento dati personali       |
| Art. 20 | Norme di rinvio                  |
| Art. 21 | Entrata in vigore e norme finali |
|         |                                  |

### **Art. 1 – Istituzione dell'imposta**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente Regolamento viene disciplinata la IUC con riferimento alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

### **Art. 2 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della IUC per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Orio Canavese, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuto dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

### **Art. 3 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale unica ed aree edificabili come definite ai sensi dell'imposta municipale unica, a qualsiasi uso adibite ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria
4. L'utilizzatore versa la TASI nella misura del 10% (dieci per cento) del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte del 90% (novanta per cento) del tributo dovuto resta a carico del possessore.

### **Art. 4 – Oggetto dell'imposta**

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Orio Canavese, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale unica come integrata e disciplinata dal relativo regolamento
2. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume, ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo è determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data

di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

#### **Art. 6 – Decorrenza del tributo**

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

#### **Art. 7 – Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono:
  - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
  - Segreteria generale, personale e organizzazione;
  - Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
  - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
  - Ufficio Tecnico;
  - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
  - Polizia municipale;
  - Biblioteche, musei e pinacoteche ;
  - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi ;
  - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
  - Protezione civile;
  - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenute per l'erogazione dei medesimi con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi sui mutui, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 8.- Aliquote**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione . In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 9 – Riduzioni**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati.
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice D.lgs 22/01/2004 n. 42.
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità, si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **Art. 10 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:

- l'inizio della detenzione e del possesso;
  - la cessazione della detenzione e del possesso;
  - la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere le riduzioni;
  - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.
2. Per i possessori valgono le norme previste per l'IMU. Tutti i detentori devono presentare la dichiarazione nelle casistiche sopra descritte.
  3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
  4. La dichiarazione deve essere presentata:
    - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso e della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo, o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
    - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della cessazione o del possesso dei fabbricati o delle aree soggette al tributo.
  5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
  6. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione deve contenere:
    - i dati identificati del soggetto passivo;
    - se società i dati identificativi del rappresentante legale o responsabile.
    - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei fabbricati e delle aree.
  7. La dichiarazione predisposta sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata AR o inviata in via telematica con PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
  8. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 11 – Versamento del tributo**

1. La TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 09/07/1997 n. 241. Il pagamento del tributo avviene in due rate scadenti il 16 di giugno ed il 16 di dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione della tariffa, ha facoltà di variare le scadenze delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione per almeno quindici giorni.

#### **Art. 12 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono diventati esigibili.
3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente Regolamento.

#### **Art. 13 – Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **Art. 14 – Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 15 – Verifiche ed accertamenti**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati o notizie ad uffici pubblici ovvero ad Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed a aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI, risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 471.
5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto a titolo di imposta, non sia superiore all'importo di € 5,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 16 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 c. 3 D.lgs 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, o di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15 comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti da vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa sono calcolati gli interessi annui al tasso di interesse legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della legge 296/2006. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 17 – Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia emanato sulla base dei principi dettati dal D.lgs 218/1997.

#### **Art. 18 – Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui precedente articolo 15 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1 comma 163, della legge 296/2006.

#### **Art. 19 – Trattamento dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **Art. 20 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. L'interpretazione delle singole norme o disposizioni del Regolamento è demandata al Segretario Comunale che provvederà con proprio atto.

#### **Art. 21 – Entrata in vigore e norme finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. L'entrata in vigore di norma di rango superiore capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del presente Regolamento, è direttamente applicabile indipendentemente della sua formale ricezione nell'articolato.